

PI 20.11 Approvvigionamento di materiali fino a soglia comunitaria

rev 0 del 22.05.2017

Redazione

Simone Biagini Responsabile AA.GG. LeSoluzioni

Verificatore

Lisa Carboni Responsabile Sistema di Gestione Integrato

Verificatore

Paola Bellini Direttore LeSoluzioni

Approvatore

Simona Malloggi AD LeSoluzioni

01/06/2017

SISTEMA DI GESTIONE DI GRUPPO



APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO A SOGLIA COMUNITARIA

PI 20.11 REV.0 DEL 22.05.2017

A. ITER DI APPROVAZIONE

<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>
Responsabile Acquisti e Affari Generali Simone Biagini	Responsabile Sistema di gestione integrato (per conformità di sistema) Lisa Carboni Direttore Paola Bellini	Amministratore Delegato Simona Malloggi
Firmato elettronicamente		

B. CONTROLLO REVISIONI DEL DOCUMENTO

<i>Rev</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>
0	Prima emissione nel format di gruppo della ex PG 7.4.02 Procedura approvvigionamento materiali di LeSoluzioni Scarl e adeguamento dei contenuti al D. Lgs 50/2016.	22.05.2017

C. ITER DI IMPLEMENTAZIONE DEL DOCUMENTO

ENTRATA IN VIGORE UFFICIALE	Data di trasmissione via mail
PUBBLICAZIONE PER LA CONSULTAZIONE E AVVIO GIRO FIRMA	22.05.2017
TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE – MESSA A REGIME	1 mese dalla data di entrata in vigore

D. SINTESI DEL DOCUMENTO

La presente procedura disciplina le modalità per la qualificazione degli operatori economici e la verifica dell' idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la gestione dell'Elenco Fornitori per forniture di importo fino alla soglia comunitaria", nonché le norme relative alle forniture da realizzare.

E. INDICE DEL DOCUMENTO

0. COPERTINA DEL DOCUMENTO

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. DEFINIZIONI E ACRONIMI
5. RESPONSABILITA'
6. MODALITA' OPERATIVE

6.1 Titolo primo - Norme relative alla gestione dell' "Elenco dei fornitori per forniture fino alla soglia Comunitaria"

6.2 Titolo secondo - Norme relative alla qualificazione delle ditte

6.3 Titolo Terzo - Norme relative alla gestione delle forniture da realizzare

6.4 Titolo quarto - Disposizioni finali

7. CONTROLLI
8. DISTRIBUZIONE
9. MODULISTICA E REGISTRAZIONI
10. FLUSSI DELLA PROCEDURA
11. SPERIMENTAZIONE PROCEDURA

1. SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità per la qualificazione degli operatori economici e la verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la gestione dell'Elenco Fornitori per forniture di importo fino alla soglia comunitaria", nonché le norme relative alle forniture da realizzare. Non si evidenziano in giallo le modifiche poiché è stato cambiato l'intero format.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica agli approvvigionamenti di materiali fino a soglia comunitaria.

3. RIFERIMENTI

3.1 Schemi di norma

- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 14001
- SA8000
- OHSAS 18001
- UNI CEI EN ISO 50001
- UNI ISO 39001

3.2 Documenti di sistema direttamente collegati

- Manuale SGI
- *Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria approvato dal CdA di LeSoluzioni*
- *PI20.10 Gestione fornitori e acquisti*
- *PI20.12 Affidamenti di servizi fino a soglia comunitaria*
- *PI 20.13 gestione appalti estranei di importo sotto soglia comunitaria*
- *PII 1.17 procedura di monitoraggio fornitori critici SA8000*
- *PII 1.3 Gestione del miglioramento*

3.3 Riferimenti Legislativi

- D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici
- D. Lgs. 81/2008 Testo unico della sicurezza;
- D. Lgs. 196/2003 Normativa Privacy

4. DEFINIZIONI E ACRONIMI

AD: Amministratore Delegato

D: Direttore

RSI: Responsabile sistema integrato

RSPP: Responsabile servizio di prevenzione e protezione

RdP: Responsabili di Processo si definiscono responsabili di processo, indipendentemente dai livelli tutti coloro che rispondono di una macro attività al Dirigente di riferimento.

5. RESPONSABILITA'

Responsabile	Responsabilità e compiti
Amministratore Delegato	Supervisiona l'intero processo per garantirne l'efficacia e la correttezza e approva gli ordini di acquisto in base alle competenze delegategli.
Direttore	Supervisiona l'intero processo per garantirne l'efficacia e la correttezza e approva gli

ordini di acquisto in base alle competenze delegategli.

Responsabile Acquisti e
Affari Generali

Coordina e gestisce la fase di qualificazione degli operatori economici. Si occupa della qualificazione tecnico/organizzativa ed economico finanziaria degli operatori economici e supportato dal Responsabile sulla Sicurezza, collabora alla formalizzazione della qualificazione di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 D.lgs 81/2008 degli operatori economici.

6. MODALITA' OPERATIVE

LESOLUZIONI – società consortile a r.l., ai sensi dell'art. 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, confermato dall'art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 si è dotata di un proprio sistema regolamentare per l'affidamento di contratti di fornitura sotto soglia comunitaria: per contratti di fornitura tale valore è attualmente pari a 414.000,00 euro; e viene periodicamente ridefinito dagli organi della UE. Per forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria il sistema è regolamentato attraverso i seguenti due atti fondamentali:

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”, in questo atto di seguito “REGOLAMENTO”;
PROCEDURA PER LA “GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI DI IMPORTO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA” in questo atto di seguito “PROCEDURA”;
disponibili per le imprese sul sito internet www.lesoluzioni.net.

L' articolo 4 del Regolamento sopra richiamato prevede che le procedure applicabili a tutti i contratti di lavori, forniture e servizi, sono costituite dalle relative procedure interne.

Pertanto lo scopo della presente procedura è quello di regolamentare la gestione della spesa, definendo le condizioni che sono alla base dei rapporti di fornitura ed i criteri di scelta dei prodotti e dei fornitori.

L' obiettivo è quello di attivare un processo capace di garantire le forniture richieste dai settori operativi nei tempi, nei modi ritenuti soddisfacenti, al minor prezzo possibile e da fornitori qualificati; assicurando inoltre il rispetto degli atti formali e della normativa vigente.

Il responsabile del raggiungimento di questi obiettivi è il Direttore, che tramite la struttura cui è preposto assicura:

- la trasparenza delle politiche aziendali nei rapporti con i fornitori;
- tutte le operazioni di approvvigionamento di beni;
- la qualifica dei fornitori di materiali;
- la definizione dei prezzi e le condizioni contrattuali nelle operazioni di acquisto;
- l'emissione di ordini/contratti ed il controllo dell'andamento delle forniture.

I contratti di fornitura, verranno pertanto di norma affidati ad imprese iscritte nell' “Elenco delle ditte per l'approvvigionamento di forniture fino alla soglia comunitaria”, che ha validità a decorrere dal 31 Marzo 2017. Per gli elenchi successivi la validità degli stessi sarà triennale.

Le ditte interessate potranno richiedere l'iscrizione per una o più categorie merceologiche, come successivamente elencate nella PROCEDURA. La richiesta di iscrizione potrà essere effettuata dalla data di pubblicazione della presente procedura durante l'intero arco temporale di validità dell'elenco.

Sul sito è disponibile il fac-simile di domanda di iscrizione, contenuto nel documento “Domanda iscrizione albo fornitori”, che l'impresa dovrà utilizzare.

Le domande di iscrizione pervenute ad LESOLUZIONI società consortile a r.l. saranno lavorate secondo l'ordine del protocollo di arrivo.

All' elenco potranno essere iscritti i seguenti soggetti:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
i consorzi e i raggruppamenti temporanei (sia da costituirsi che già costituiti) come definiti all'art. 34 e seguenti del D.lgs. 163/2006, confermato dall'art. 45 del D.Lgs 50/2016.

L'iscrizione nell'Elenco verrà effettuata per le imprese che risulteranno in possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati nella PROCEDURA e per le quali sia stata verificata l'idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008.

In relazione a ciascuna specifica fornitura da affidare, potranno essere stabilite condizioni particolari di esecuzione.

Il verificarsi delle particolari situazioni previste in PROCEDURA, determina l'immediata e definitiva cancellazione dell'impresa dall'elenco.

6.1 Titolo primo - Norme relative alla gestione dell'“Elenco dei fornitori per forniture fino alla soglia Comunitaria”

Art. 1 - Articolazione dell'elenco in Categorie merceologiche

1. L'elenco è suddiviso in sezioni sulla base delle seguenti categorie merceologiche:

- Categoria 1 Vestiario per dipendenti
- Categoria 2 Antinfortunistica, segnaletica, estintori, attrezzatura di sicurezza, materiali di consumo
- Categoria 3 Hardware e materiali accessori
- Categoria 4 Procedure e applicazioni software
- Categoria 5 Materiali macchine e attrezzature per ufficio
- Categoria 6 Cancelleria
- Categoria 7 Acquisto autoveicoli
- Categoria 8 Arredamenti per ufficio
- Categoria 9 Fornitura di carburante

Ciascuna sezione è suddivisa in fasce di importo, come segue:

- FASCIA I – affidamenti di forniture per importi compresi tra 0 e 20.000,00 euro
- FASCIA II - affidamenti di forniture per importi compresi tra 20.001,00 – 100.000,00 euro
- FASCIA III - affidamenti di forniture per importi compresi tra 100.001,00 – 200.000,00 euro
- FASCIA VI - affidamenti di forniture per importi compresi tra 200.001,00 – soglia comunitaria

Art. 2 - Documenti a disposizione dei candidati

1 - Sul sito internet di LESOLUZIONI nella sezione fornitori, è disponibile la seguente documentazione da utilizzarsi da parte dei candidati:

- Schema di domanda di iscrizione completa di moduli per dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui ai successivi artt. 9 e 11 della Procedura;
- Elenco delle categorie merceologiche;
- Copia del regolamento aziendale sugli appalti e contratti sotto soglia comunitaria;
- Copia della “Procedura per approvvigionamento di materiali fino alla soglia comunitaria”.

Art. 3 - Domanda di iscrizione

1 - La domanda di iscrizione all'elenco imprese per la fornitura di materiali di importo fino alla soglia comunitaria:

- potrà essere presentata da imprenditori individuali, anche artigiani, dalle società commerciali, dalle società cooperative;
- i consorzi e i raggruppamenti temporanei (sia da costituirsi che già costituiti) come definiti all'art. 34 e seguenti del D.lgs. 163/2006, confermato dall'art. 45 del D.Lgs 50/2016.
- dovrà essere indirizzata all'Ufficio protocollo di LESOLUZIONI s.c.a r.l. Via Garigliano, 1 50053 Empoli FI;
- potrà essere recapitata a mezzo di posta o a mano;
- dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura: **“Domanda di iscrizione elenco dei fornitori per forniture fino alla soglia comunitaria triennio di riferimento”**

2. Non è ammesso l'invio per fax o posta elettronica.

3. L'invio della domanda di iscrizione ad altra sede della società, e non all'indirizzo sopra riportato, non produrrà effetti ai fini della protocollazione e della conseguente attribuzione dell'ordine di iscrizione.

4. Nella domanda di iscrizione, l'operatore economico dovrà dichiarare se esistono situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o se si trova in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici che hanno richiesto l'iscrizione all'Elenco; in tal caso, gli operatori economici che si trovino in tali situazioni, qualora invitati contemporaneamente ad una medesima procedura di individuazione del contraente, dovranno produrre, per ogni singola

APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.11 REV.0 DEL 22.05.2017

procedura, tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo esistente fra loro non ha influito sulla formulazione dell'offerta di ciascun concorrente collegato.

5. E' vietata per tutto il periodo di efficacia degli elenchi - qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione negli elenchi, salvo quanto previsto dai successivi commi 8, 9 e 10.

6. L'invito sarà rivolto al Raggruppamento anche nel caso di interventi per i quali siano sufficienti requisiti in possesso delle singole imprese associate.

7. E' vietata la costituzione di un Raggruppamento in fase di offerta per un determinato intervento, da parte di un'impresa invitata in qualità di impresa singola; in tale sede è altresì vietata la modificazione soggettiva dell'offerente, rispetto a quella iscritta in elenco alla data della lettera di invito.

8. Gli operatori economici potranno modificare la loro natura (da singoli in associati, oppure da un raggruppamento ad altro raggruppamento), soltanto previa domanda di cancellazione dall'elenco del soggetto già iscritto, e dietro presentazione di ulteriore domanda di iscrizione del nuovo soggetto.

9. Una volta pervenuta la domanda di cancellazione, il soggetto già iscritto verrà cancellato definitivamente dall'elenco con effetto immediato, indipendentemente dall'esito delle operazioni di qualificazione del nuovo soggetto.

10. Il nuovo soggetto, se qualificato, non manterrà l'ordine di iscrizione del vecchio soggetto, ma gli verrà attribuito il nuovo ordine in base al numero di protocollo di ricevimento della ulteriore domanda presentata.

Art. 4 - Categorie merceologiche

1. E' lasciata facoltà al candidato/a di indicare la/le categoria/e merceologiche con la/le relativa/e fascia/e di importo, per le quali chiede di essere iscritto nell'elenco, da scegliersi tra quelle indicate dalla società, di cui al precedente articolo 1.

2. Qualora non vengano indicate le fasce di importo, il candidato sarà qualificato per tutte le fasce per le quali sarà in possesso dei requisiti di ordine speciale per la qualificazione.

3. La ditta che risulta iscritta a determinate categorie merceologiche, può richiedere successivamente di rinunciare all'iscrizione per una o più categorie. La cancellazione comporta però l'impossibilità di successiva nuova iscrizione alle categorie stesse per 6 mesi dal momento della nuova richiesta di iscrizione.

Art. 5 - Iscrizione nell'elenco

1. Ai fini della iscrizione nell'elenco, questa Società provvederà preventivamente:

- a) a qualificare il candidato sulla base dei requisiti generali e tecnico-economici di cui agli artt. 9 e 11 e alle dichiarazioni e ai documenti richiesti all'art. 13;

La qualificazione di cui alla lettera a) potrà essere anche parziale e riguardare solo parte delle categorie merceologiche per cui è stata presentata domanda. La qualificazione in una fascia relativa alla/e categoria/e merceologica/che in cui l'impresa abbia fatto richiesta, comporta la qualificazione in tutte le fasce inferiori della categoria/e.

2. L'inserimento nell'elenco delle imprese qualificate che hanno presentato domanda avverrà progressivamente sulla base del numero di protocollo apposto sulla domanda di iscrizione, separatamente per ciascuna fascia e sezione.

3. Nel caso di invito a operatori economici a seguito di ricerca di mercato esperita secondo gli articoli 19 comma 4 e 20 comma 2 della Procedura, LESOLUZIONI si riserva di richiedere agli stessi di essere inseriti entro gli elenchi dei fornitori qualificati previo invio della documentazione necessaria per l'iscrizione di cui alla presente e previa verifica della stessa da parte degli organi deputati di cui al comma 1.

Art. 6 - Mantenimento dell'iscrizione.

1. Ogni ditta iscritta in elenco è soggetta ad una valutazione sull'osservanza delle regole di funzionamento dell'Elenco, e sul comportamento tenuto nel corso dell'affidamento delle forniture a lei affidate. Il Direttore, il Responsabile Fornitori e il referente operativo del contratto verificano costantemente il rispetto delle prescrizioni contrattuali nell'esecuzione dell'affidamento; il verificarsi di gravi inadempienze nell'esecuzioni delle prestazioni costituisce il presupposto, a insindacabile giudizio di LESOLUZIONI società consortile a r.l., per la cancellazione dall'Elenco secondo le modalità e gli effetti disciplinati nel successivo art. 7.

Art. 7 - Sospensione e Cancellazione dall'elenco.

1. Il verificarsi delle seguenti situazioni, determina l'immediata cancellazione dell'impresa dall'elenco:

- perdita dei requisiti di qualificazione, intendendo con ciò sia i requisiti di ordine generale sia i requisiti di capacità tecnico - economico finanziaria;
- situazioni di cui al comma 4 dell'art. 9 (mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale per la qualificazione, accertata da LESOLUZIONI società consortile a r.l. a seguito di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dalle ditta in sede di domanda di iscrizione);

- aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate dagli organi della Stazione Appaltante o da altri organi preposti, alle norme in materia di qualità, ambiente, etica e sicurezza del lavoro, o a quelle relative a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- superamento del limite del subappalto autorizzato (NC10 di cui all' articolo 6 della presente).

2. La cancellazione dall' Elenco per una delle fattispecie previste al comma 1 comporta l'impossibilità per l'Impresa di rivolgere nuova domanda di iscrizione negli Elenchi per tutta la durata dell'Elenco stesso.

3. Il verificarsi delle seguenti situazioni, determina l'immediata sospensione dell'impresa dall' elenco:

- situazioni di cui al comma 6 dell'art. 9 (mancata tempestiva comunicazione di variazioni delle situazioni relative ai requisiti generali di qualificazione).

4. Qualora il periodo di sospensione abbia termine oltre la fine del triennio di validità dell'elenco, la sospensione continuerà i suoi effetti (per il periodo rimanente) anche durante il corso di validità dell'elenco del triennio successivo, a far data dalla qualificazione della ditta per il triennio successivo, qualora la ditta sospesa rinnovi la domanda di iscrizione.

5. La cancellazione della ditta dall'elenco perché si è verificata la fattispecie di "aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate dagli organi della Stazione Appaltante o da altri organi preposti, alle norme in materia di qualità, ambiente, etica e sicurezza del lavoro, o a quelle relative a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro", produce effetti immediati sia per quanto riguarda la possibilità di ulteriori affidamenti, sia per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento in relazione al quale si è verificata la fattispecie; produrrà il suo effetto anche in relazione ad altre forniture già affidate in precedenza ed in corso di esecuzione, solo se in tal senso si esprimeranno gli organi amministratori di LESOLUZIONI società consortile a r.l.

6. La cancellazione della ditta dall'elenco, dipendente dal fatto che si è verificata un'altra delle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, produce effetti immediati sia per quanto riguarda la possibilità di ulteriori affidamenti, sia per quanto riguarda l'esecuzione di tutti gli interventi già affidati in precedenza ed in corso di esecuzione.

7. In caso di operatore economico costituito da Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, la sospensione o cancellazione dall'Elenco per una delle cause di cui ai precedenti commi sarà effettuata nei confronti dell'operatore economico nel suo complesso, anche se la fattispecie è riferibile ad un singolo componente del Raggruppamento od all'impresa consorziata esecutrice della fornitura.

Art. 8 - Comunicazioni.

1. Alle imprese sarà comunicato:

- l'esito delle operazioni di qualificazione;
- i provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'elenco.

2. In caso di R.T.I. le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente all'impresa Capogruppo, che dovrà farsi parte diligente nel renderle note alle imprese mandanti. Le comunicazioni effettuate all' impresa Capogruppo, si intendono conosciute, cogenti e vincolanti anche per le imprese mandanti.

6.2 Titolo secondo - Norme relative alla qualificazione delle ditte

Capo Primo - I requisiti richiesti

Art. 9 - Requisiti di ordine generale per la qualificazione

1. Ai fini della qualificazione della ditta per l'iscrizione nell'elenco, i soggetti che presenteranno istanza di iscrizione dovranno dimostrare:

- Che a loro carico non sussiste nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art 50/2016;

2. Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/i sostitutiva/e in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. LESOLUZIONI società consortile a r.l. si riserva la facoltà di procedere, a campione, alla verifica del possesso dei requisiti oggetto di dichiarazione di cui al punto precedente.

4. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, LESOLUZIONI società consortile a r.l. ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia; LESOLUZIONI società consortile a r.l., in conseguenza dell'iscrizione del fatto nel casellario, attiverà le procedure conseguenti all'aver reso falsa dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata della ditta

dall'elenco, fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni che fossero derivati dal comportamento dell'operatore economico.

5. L'operatore economico, all'atto di richiesta di iscrizione all'Elenco, si impegna a segnalare tempestivamente alla Società ogni cambiamento successivo che si verificasse, in ordine al possesso dei requisiti così come dichiarati.

6. La mancata tempestiva segnalazione sarà causa di sospensione dall'elenco per un periodo di due mesi; il venir meno del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 1), comporta l'immediata cancellazione della ditta dall'elenco.

Art. 10 - Accettazione norme regolamentari

- Ai fini della qualificazione della ditta ed alla conseguente iscrizione nell'elenco, i soggetti che presenteranno istanza di iscrizione dovranno dichiarare:
 - a) Di accettare ed accettare senza riserva alcuna il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, approvato dal C.D.A. di LESOLUZIONI Scarl nella seduta del 10/12/2013, e i suoi allegati;
 - b) di essere a conoscenza e di accettare che potranno essere stabilite condizioni particolari per ogni specifica fornitura;
 - c) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA", e la procedura di attuazione denominata "GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA";
 - d) di essere disponibili ad essere sottoposti ad eventuali verifiche ispettive da parte di personale di LESOLUZIONI società consortile a r.l..

Art. 11 - Requisiti di ordine tecnico – organizzativo ed economico finanziario per la qualificazione

1. I requisiti di ordine tecnico – organizzativo ed economico finanziario necessari per la qualificazione e la conseguente iscrizione in ciascuna delle sezioni e categorie merceologiche dell'elenco, di cui al precedente articolo 1, sono quelli di seguito specificati:

1) per qualificazione in tutte le categorie di cui all' art. 1, fascia I – (di importo fino tra 0 e 20.000,00 euro) :

- a) essere in possesso di Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., dal quale risulti, nella descrizione dell'attività, che il candidato può svolgere attività rispondente a quella della/e categoria/e di cui si chiede l'iscrizione; il candidato dovrà dimostrare il possesso del requisito attraverso la produzione del Certificato stesso, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data della domanda di iscrizione, o, in alternativa, mediante copia conforme all'originale del medesimo, attestata ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta, ove siano riportati tutti i contenuti del certificato medesimo.

2) per qualificazione in tutte le categorie di cui all' art. 1, fascia II (di importo tra 20.001,00 e 100.000,00 euro) il candidato deve dimostrare di aver realizzato nell'ultimo triennio rispetto alla data della domanda di iscrizione:

- a) essere in possesso di Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., dal quale risulti, nella descrizione dell'attività, che il candidato può svolgere attività rispondente a quella della/e categoria/e di cui si chiede l'iscrizione; il candidato dovrà dimostrare il possesso del requisito attraverso la produzione del Certificato stesso, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data della domanda di iscrizione, o, in alternativa, mediante copia conforme all'originale del medesimo, attestata ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta, ove siano riportati tutti i contenuti del certificato medesimo.
- b) il candidato deve dimostrare di aver realizzato nell'ultimo triennio rispetto alla data della domanda di iscrizione: un fatturato specifico relativo a ciascuna delle categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione, pari a € 50.000,00; tale requisito dovrà essere dimostrato tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta allegando inoltre all'autodichiarazione copia delle fatture quietanziate o copia della fatture non quietanziate unitamente tuttavia al documento contabile che ne attesti il pagamento;

3) per la qualificazione in tutte le categorie di cui all'art. 1, fascia III (di importo tra 100.001 e 200.000,00 euro) il candidato deve dimostrare di aver realizzato nell'ultimo triennio rispetto alla data della domanda di iscrizione:

- a) essere in possesso di Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., dal quale risulti, nella descrizione dell'attività, che il candidato può svolgere attività rispondente a quella della/e categoria/e di cui si chiede l'iscrizione; il candidato dovrà dimostrare il possesso del requisito attraverso la produzione del Certificato stesso, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data della domanda di iscrizione, o, in alternativa, mediante copia conforme all'originale del medesimo, attestata ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta, ove siano riportati tutti i contenuti del certificato medesimo.

APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.11 REV.0 DEL 22.05.2017

- b) il candidato deve dimostrare di aver realizzato nell'ultimo triennio rispetto alla data della domanda di iscrizione: un fatturato specifico relativo a ciascuna delle categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione, pari a € 150.000,00; tale requisito dovrà essere dimostrato tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta allegando inoltre all'autodichiarazione copia delle fatture quietanziate o copia della fatture non quietanziate unitamente tuttavia al documento contabile che ne attesti il pagamento;

4) per la qualificazione in tutte le categorie di cui all'art. 1, fascia IV (di importo tra 200.001 fino a soglia comunitaria) il candidato deve dimostrare di aver realizzato nell'ultimo triennio rispetto alla data della domanda di iscrizione:

- a) essere in possesso di Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., dal quale risulti, nella descrizione dell'attività, che il candidato può svolgere attività rispondente a quella della/e categoria/e di cui si chiede l'iscrizione; il candidato dovrà dimostrare il possesso del requisito attraverso la produzione del Certificato stesso, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data della domanda di iscrizione, o, in alternativa, mediante copia conforme all'originale del medesimo, attestata ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta, ove siano riportati tutti i contenuti del certificato medesimo.
- b) il candidato deve dimostrare di aver realizzato nell'ultimo triennio rispetto alla data della domanda di iscrizione: un fatturato specifico relativo a ciascuna delle categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione, pari a € 300.000,00; tale requisito dovrà essere dimostrato tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta allegando inoltre all'autodichiarazione copia delle fatture quietanziate o copia della fatture non quietanziate unitamente tuttavia al documento contabile che ne attesti il pagamento;
- c) dimostrazione di aver effettuato una fornitura pari a 80.000,00 euro oppure due da 40.000,00 euro del prodotto della categoria per la quale il fornitore chiede di essere iscritto. Al fine della dimostrazione del requisito saranno valutati i contratti eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, ovvero la parte di essi eseguita nel triennio stesso, per il caso di forniture iniziate in epoca precedente o per il caso di forniture in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di iscrizione, e di cui il candidato fornisca copia delle fatture quietanziate o copia delle fatture non quietanziate unitamente tuttavia al documento contabile che ne attesti il pagamento

Art. 12 - Requisiti di qualificazione tecnico organizzativa ed economico-finanziaria dei Consorzi e dei Raggruppamenti Temporanei di imprese.

1. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere dimostrato come segue:

- requisiti circa il possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. da parte di tutti i soggetti che formano il RTI e da parte del Consorzio; sono fatte salve le modalità di presentazione del requisito richiesto attraverso le modalità di cui al precedente articolo 11;
- per il requisito circa il fatturato globale e il fatturato specifico così come delineati al precedente articolo 11 - è possibile il frazionamento nelle seguenti misure: l'Impresa Capogruppo dovrà esserne in possesso nella misura minima del 40% del complessivo in possesso del R.T.I., e comunque in misura maggioritaria; la/e impresa/e mandante/i devono esserne in possesso nella misura minima del 10% del complessivo in possesso del R.T.I.

Art. 13 - Requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. 81/08

In sede di domanda di iscrizione, il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare

- che nei confronti dell'impresa non sono in corso provvedimenti di sospensione dell'attività o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

Capo Secondo - Procedura per la qualificazione

Art. 14 - Procedura

1. Le operazioni di qualificazione, come successivamente indicate, avverranno di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione.
2. Dopo aver ricevuto le domande di iscrizione, si procederà:

APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.11 REV.0 DEL 22.05.2017

- a) da parte dell'ufficio fornitori, alla verifica della corretta compilazione della stessa, alla verifica della completezza della documentazione presentata, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 9; alla verifica della dichiarazione di accettazione dei documenti elencati al precedente articolo 10 e alla verifica della dichiarazione avente ad oggetto quanto riportato al precedente art. 13;
- b) da parte dell'ufficio fornitori, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico – finanziario di cui al precedente articolo 11;
- c) da parte dell'ufficio fornitori, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

3. Le irregolarità riscontrate nelle operazioni di cui al precedente punto 2, lettere a), comportano la non qualificazione del candidato in tutte le categorie merceologiche per cui abbia presentato domanda di iscrizione.

4. Le irregolarità riscontrate nell'esame dei requisiti di cui al precedente punto 2, lettera b), comportano la non qualificazione del candidato relativamente alle sole categorie merceologiche a cui si riferiscono.

5. Dell'esito delle operazioni di qualificazione verrà data comunicazione scritta al candidato, con l'avvertenza che, essendo possibile presentare domanda di iscrizione per tutta la durata di validità dell'elenco, in caso di non qualificazione, totale o parziale, potrà successivamente presentare nuova domanda di iscrizione nell'elenco per le categorie per cui non è stato qualificato; in caso di presentazione di nuova domanda, se qualificata, l'ordine di iscrizione in elenco avverrà sulla base del numero di protocollo assegnato alla domanda successiva stessa.

6.3 Titolo Terzo - Norme relative alla gestione delle forniture da realizzare

Capo primo - Predisposizione atti della fornitura da acquistare

Art. 15 - Avvio delle procedure di acquisto

L'avvio delle procedure di acquisto dei beni è regolato conformemente alle procedure aziendali in merito.

Art. 16 - Avvio delle procedure di selezione del contraente.

1. I settori tecnici di LESOLUZIONI predispongono la richiesta di acquisto indicando le caratteristiche tecniche e le quantità dei materiali occorrenti e una stima del prezzo della fornitura.

2. Il Responsabile del settore fornitori provvede:

- a) alla richiesta dei preventivi secondo le procedure di selezione del contraente descritte ai successivi articolo 18 e 19 predisponendo l'ordine di acquisto;
- b) a dare corso alla selezione concorrenziale di cui all'articolo 20, individuando l'aggiudicatario e predisponendo la formalizzazione del rapporto contrattuale.

Capo secondo - Selezione del contraente

Art. 17 - Ricevimento delle richieste di attivazione della procedura.

1. Ai sensi dell'art.16 della presente procedura, l'Ufficio Fornitori darà corso alla richiesta di avvio della procedura di selezione del contraente dopo aver ricevuto la documentazione prevista al citato articolo, secondo la data e il numero corrispondente alla richiesta di acquisto.

Art. 18 - Individuazione del contraente - Acquisti fino a 5.000 euro

1. Per acquisti di importo fino ad Euro 5.000 potrà essere richiesto un minimo di 1 preventivo o potrà essere accolto l'eventuale preventivo già ottenuto da parte dell'Unità richiedente ed allegato alla richiesta di acquisto.

2. L'ufficio fornitori si riserva a sua discrezione di scegliere la modalità e il fornitore/i da interpellare ai fini dell'individuazione del contraente.

3. Nel caso vengano richiesti più di un preventivo, l'ordine verrà emesso a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso.

Art. 19 - Individuazione del contraente - Acquisti da 5.001 a 20.000 euro

1. Per acquisti di articoli di importo compreso tra 5.001 euro e 20.000 euro l'ufficio fornitori provvederà a richiedere preventivo a mezzo fax, mail o per contatto telefonico a tutte le ditte utilmente qualificate in elenco per la tipologia di acquisto oggetto della fornitura.

2. L'ufficio fornitori si riserva a sua discrezione di scegliere la modalità per interpellare i fornitori.

3. L'ordine verrà emesso a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta o, nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ordine sarà inviato al fornitore che abbia riportato il punteggio più alto in base ai parametri stabiliti per l'offerta economica e quella tecnica.

APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.11 REV.0 DEL 22.05.2017

4. Qualora non fossero presenti almeno tre ditte qualificate per la categoria merceologica oggetto di acquisto, si provvederà a ricerca di mercato per invitare a rimettere preventivo un numero minimo di tre fornitori.
5. Se a seguito di tale ricerca non se ne fossero trovati almeno due si procederà con affidamento diretto con l'unica ditta disponibile.

Art. 20 - Individuazione del contraente - Acquisti da 20.001 euro a soglia comunitaria

1. Per acquisti di articoli di importo compreso tra 20.001 euro e soglia comunitaria, l'ufficio Fornitori provvederà attraverso selezione concorrenziale invitando allo scopo tutti i fornitori iscritti in elenco per la relativa sezione della categoria merceologica di riferimento.

2. In ogni caso qualora il numero dei concorrenti qualificati sia inferiore a quattro LESOLUZIONI provvederà a effettuare una ricerca di mercato per giungere al numero minimo indicato.

Se a seguito di tale ricerca non se ne fossero trovati almeno due si procederà con affidamento diretto con l'unica ditta disponibile.

3. La selezione avverrà secondo le seguenti norme:

- La richiesta di offerta sarà inviata contemporaneamente a tutti i concorrenti invitati, e potrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R., per affidamenti superiori a € 150.000,00 ovvero mediante telefax o posta elettronica per affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00.
- Il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari alternativamente a 6 o 10 giorni dalla data di invio della richiesta di offerta, in considerazione che l'importo affidato sia rispettivamente inferiore o superiore a € 150.000,00.
- I concorrenti invitati dovranno presentare l'offerta in plico chiuso, contenente ulteriore busta che deve racchiudere la sola offerta economica. Tale busta dovrà essere idoneamente sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura.
- A corredo dell'offerta, gli offerenti dovranno produrre dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di qualificazione già dimostrati ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, nonché ogni altra dichiarazione necessaria per dimostrare che l'offerta è stata presentata con piena conoscenza degli elaborati progettuali e cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e che ritengono pertanto di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata:
- in separata busta chiusa offerta tecnica, qualora sia stato adottato come criterio di aggiudicazione quello dell' "offerta economicamente più vantaggiosa".
- Nel giorno stabilito nella richiesta di offerta la commissione procederà in seduta pubblica alla apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e:
- qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, all'apertura delle buste contenenti offerta economica dei concorrenti ammessi;
- qualora sia adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, dando opportuna verbalizzazione del suo contenuto.

6. La Selezione verrà presieduta dal Direttore a ciò preposto sulla base delle procure rilasciate, o da soggetto da questi delegato. Assisteranno in qualità di testimoni due dipendenti della Società o di Società del Gruppo e un tecnico del settore da cui è derivata la richiesta di esperire il procedimento di individuazione del contraente ai fini della conformità del prodotto.

7. E' ammessa l'integrazione o la presentazione di chiarimenti sulla documentazione che fosse irregolare o incompleta.

9. La completa assenza di documentazione richiesta è motivo di non valutabilità dell'offerta.

10. Qualora per la selezione sia stato adottato il criterio di aggiudicazione della "offerta economicamente più vantaggiosa", dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata apposita commissione giudicatrice delle offerte, composta numericamente in conformità dall'art. 77 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e formata da personale di LESOLUZIONI società consortile a r.l. o da Società del Gruppo, esperti nella materia del contratto, in quanto trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e che non presentano particolare complessità, ed in forza del disposto del comma 13 del citato art. 77 secondo il quale tale articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115 e 121 del D.Lgs 50/2016. La Presidenza di tale Commissione, sarà di norma spettante al Direttore, o suo delegato. La Commissione, in una o più sedute riservate, provvederà a esaminare le offerte tecniche e ad attribuire i relativi punteggi il cui valore massimo è stato prefissato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Terminati i lavori, opportunamente verbalizzati, la Commissione Giudicatrice rimetterà i propri verbali al Presidente della Selezione di cui al precedente punto 3 che, in una successiva seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione del punteggio

APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.11 REV.0 DEL 22.05.2017

dell'elemento prezzo, ed alla formazione della graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi ottenuti sia per la parte tecnica che per quella economica. Il miglior offerente è individuato nel concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore, che sarà individuato come aggiudicatario dell'appalto, salva la facoltà di procedere ad una verifica della congruità dell'offerta stessa e salva la eventuale verifica di cui al successivo punto 12.

10. Qualora sia stato invece adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Presidente provvederà ad individuare il miglior offerente nel concorrente che abbia presentato il maggior ribasso sull'importo a base d'asta, che sarà individuato come aggiudicatario dell'appalto, salva la facoltà di procedere ad una verifica della congruità dell'offerta stessa e salva la eventuale verifica di cui al successivo punto 12.

11. La verifica della congruità dell'offerta sarà effettuata in ogni caso in cui il miglior ribasso ecceda di più del 30% il valore della media dei ribassi presentati.

12. Qualora malgrado le dichiarazioni rese in sede di iscrizione in elenco, venga accertato sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

13. LESOLUZIONI scarl a conclusione della procedura concorrenziale e – se del caso del procedimento di verifica di congruità dell'offerta, la stazione appaltante provvederà ad approvare le risultanze di gara e la relativa aggiudicazione definitiva. Procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 50/2016 secondo le modalità ed i tempi previsti dal comma 6 del citato art. 76.

14. Fino alla data di apertura dei plichi contenenti l'offerta economica l'elenco delle imprese invitate a partecipare alla selezione sarà riservato agli uffici e non potrà essere diffuso.

15. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di affidamento della fornitura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

16. Qualora si tratti di forniture di importo pari o superiore ad Euro 150.000=, i concorrenti dovranno produrre, in sede di Selezione, la ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nell'entità e secondo le modalità da essa fissate e vigenti al momento dell'espletamento della selezione, e comunque riportate nella lettera di invito.

17. Il criterio di aggiudicazione sarà prescelto su indicazione del Direttore, che dovrà fornire altresì indicazioni sui punteggi massimi da attribuire e sugli elementi di valutazione dell'offerta tecnica da prendere in considerazione, nel caso chiedi che la fornitura venga aggiudicata col criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa".

Capo terzo - Affidamento dell'affidamento della fornitura - Aggiudicazione e stipula contrattuale

Art. 21 - Norme preliminari

In capo all'aggiudicatario di ciascuna fornitura sorgono i seguenti obblighi di carattere generale:

1. di rispettare tutte le prescrizioni contenute nei documenti progettuali e nell'ordine di esecuzione.
2. di produrre alla Società, secondo le modalità e nei termini comunicati nell'ordine di esecuzione o nella lettera di aggiudicazione, la documentazione in materia di qualità e sicurezza eventualmente necessaria per la specifica fornitura aggiudicata, indicata nell'ordine di esecuzione o nella lettera di comunicazione di aggiudicazione.

Art. 22 - Ordine di esecuzione – per forniture di importo fino a 20.000,00 euro

1. Di norma e salvo quanto previsto dal successivo comma 2 al fine del perfezionamento della volontà contrattuale, l'Ufficio Acquisti invierà al contraente l'Ordine di Acquisto della fornitura affidata corredato da:

- La seguente clausola inerente il Documento Unico di Regolarità Contributiva:
"Questo affidamento, stante l'urgenza, è concesso nelle more del rilascio del DURC regolare ai sensi di legge, richiesto direttamente da LESOLUZIONI società consortile a r.l., e si intenderà perfezionato all'ottenimento di tale documento. In caso contrario, LESOLUZIONI società consortile a r.l., recederà dal contratto, riservandosi la facoltà, nei limiti delle utilità conseguite, di pagare le prestazioni già eseguite e di rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente; cancellerà la ditta dall'elenco, come da Procedura, per "perdita dei requisiti di qualificazione".

Altrimenti:

- qualora la fornitura non sia stata ancora consegnata, l'ordine di acquisto verrà revocato senza che la ditta niente possa pretendere da LESOLUZIONI società consortile a r.l.;
- qualora la fornitura sia stata già consegnata, LESOLUZIONI società consortile a r.l. recederà dal contratto medesimo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per la consegna del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Poiché tra i requisiti di ordine generale per la qualificazione è previsto anche quello della regolarità contributiva, l'emissione di un DURC irregolare e l'esito negativo della verifica di cui al comma precedente comporterà anche la cancellazione della ditta dall'elenco, ai sensi di quanto previsto dall' art. 7, comma 1, della Procedura, per "perdita dei requisiti di qualificazione".

LESOLUZIONI società consortile a r.l., inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 38/2007, che prevede "La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori", provvederà a richiedere ulteriori successivi DURC per il pagamento delle fatture emesse durante l'esecuzione della fornitura. Il pagamento medesimo avverrà solo dopo che LESOLUZIONI società consortile a r.l. avrà ottenuto il rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta destinataria dell'ordine stesso.

In caso venisse emesso DURC irregolare, LESOLUZIONI società consortile a r.l. verificherà, anche in contraddittorio con codesta Ditta, se essa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito; in tali ipotesi, la ditta sarà considerata in regola con gli obblighi contributivi, e si procederà al pagamento; altrimenti, verranno segnalate alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità riscontrate nell'ambito della verifica effettuata e non si procederà al pagamento."

2. L'ordine di esecuzione ed il modulo di accettazione sono altresì corredati dalle seguenti due clausole sulla base di quanto previsto dalla Legge 136/2010:

- a) "Il sottoscritto appaltatore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- b) "Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell' art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora il sottoscritto appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contrante effettui una o più delle transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato."

L'affidatario dovrà inoltre indicare, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del conto corrente bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse.

3. Nei casi in cui si renda necessario ed opportuno formalizzare il rapporto contrattuale, anche per forniture di importo inferiore ad Euro 10.000,00= si procederà con le norme di cui al successivo art. 23.

Art. 23 - Aggiudicazione e stipulazione del contratto per forniture di importo pari o superiore ad Euro 20.000.

1. L'esecuzione della fornitura è affidata al miglior offerente, ovvero:

- a colui che risulterà individuato nel verbale della "Selezione concorrenziale per l'individuazione del prestatore della fornitura" qualora non si renda opportuno od obbligatorio verificare la congruità dell'offerta rimessa;
- a colui che risulterà individuato nel verbale e di cui sia stata dichiarata la congruità dell'offerta, qualora tale verifica si sia resa necessaria, come previsto al precedente articolo 20.

2. Qualora l'offerta non venga giudicata congrua, la fornitura verrà affidata al secondo classificato in graduatoria, salva l'applicazione, nei suoi confronti, della procedura di verifica di congruità dell'offerta.

3. Individuato l'aggiudicatario provvisorio, la Società provvederà ad approvare l'aggiudicazione provvisoria e ad effettuare l'aggiudicazione definitiva. All'aggiudicatario definitivo verrà inviata la lettera di comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura; in tale lettera, verrà richiesta la documentazione necessaria per provvedere alla stipulazione contrattuale, assegnando contestualmente il termine per la produzione ad LESOLUZIONI società consortile a r.l. della stessa, non inferiore comunque a giorni 10 (dieci). Il mancato rispetto di tale termine, comporterà la revoca dell'aggiudicazione e l'intervento sarà affidato al secondo classificato in graduatoria.

4. Se del caso, nella medesima lettera, verrà indicata all'aggiudicatario la documentazione da presentare, in materia di qualità sicurezza ambiente ed etica elencata al precedente articolo 21, assegnandogli contestualmente il termine per la produzione della stessa, non inferiore comunque a giorni 10 (dieci); oltre ad eventuale documentazione specifica per la fornitura.

5. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4, se perdurasse per un periodo pari al termine assegnato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione, si provvederà a revocare l'aggiudicazione, qualora il contratto non sia stato ancora stipulato, o a risolvere il contratto stesso, affidando l'esecuzione della fornitura al secondo classificato in graduatoria.

6. Qualora dall'esame della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto ed in particolare quella di cui al comma 4, si rendesse necessario richiedere all'operatore economico aggiudicatario di modificare od integrare la stessa in quanto non rispondente alle previsioni normative o regolamentari, l'ufficio competente provvederà ad inoltrare

APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.11 REV.0 DEL 22.05.2017

formale richiesta in merito, segnalando le modifiche e/o integrazioni da apportare, ed assegnando il termine per la presentazione della documentazione stessa (termine non inferiore a 5 giorni lavorativi). Il mancato rispetto di quest'ultimo comporterà la revoca della fornitura alla Ditta.

7. La stipulazione del contratto sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 9 che avverrà nel rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 9 del D.lgs 50/2016 ed alla verifica della regolarità della documentazione in materia di qualità sicurezza ambiente ed etica.

8. La mancata dimostrazione dei requisiti di cui sopra, determina la revoca dell'aggiudicazione, la cancellazione dall'Elenco, la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, e – se del caso – l'azione nei confronti dell'Autorità competente nell'ipotesi di falsa dichiarazione; fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni che fossero derivati dal comportamento della Ditta.

9. Verificati con esito positivo i requisiti di cui sopra, la Società provvederà a stipulare con l'affidatario apposito contratto.

10. All'uopo l'aggiudicatario sarà invitato a presentarsi presso gli Uffici della Società nel giorno ed ora stabiliti e comunicatigli almeno tre giorni prima.

11. E' ammessa la procrastinazione della stipulazione per una sola volta, ed entro 10 giorni dalla data dell'originario invito.

12. Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla firma del contratto, si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione, ed alla cancellazione dall'Elenco, fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni che fossero derivati dal comportamento della Ditta.

13. In ciascun contratto saranno inserite le seguenti clausole sulla base di quanto previsto dalla Legge 136/2010:

- a) "Il sottoscritto appaltatore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".;
- b) "Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora il sottoscritto appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contrante effettui una o più delle transazioni indicate nell' articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato."

L'affidatario dovrà inoltre indicare, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del conto corrente bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse.

Capo quarto - Esecuzione della fornitura

Art. 24 - Norme generali

1. I beni dovranno essere consegnati a LESOLUZIONI società consortile a r.l. per resa franco destino presso la sede (magazzini o specifici cantieri) e nell'orario che sarà comunicato per ciascuna fornitura da parte di questa stazione appaltante. Pertanto per alcun titolo verranno addebitate a questa società le spese di trasporto.

Art. 25 - Pagamento delle prestazioni

1. Il pagamento avverrà a seguito di avvenuta consegna della fornitura a mezzo di bonifico bancario a 120 giorni data fattura.

2. In ciascun ordine o contratto, dovrà comunque essere inserita la seguente clausola riguardante il pagamento delle fatture:

"LESOLUZIONI società consortile a r.l., inoltre, ai sensi del comma 2 dell art. 17 della L.R. 38/2007, che prevede "La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori", provvederà a richiedere ulteriore successivo DURC per il pagamento della fornitura. Il pagamento medesimo avverrà solo dopo che LESOLUZIONI società consortile a r.l. avrà ottenuto il rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta destinataria dell'ordine stesso.

In caso venisse emesso DURC irregolare, LESOLUZIONI società consortile a r.l. verificherà, anche in contraddittorio con codesta Ditta, se essa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito; in tali ipotesi, la ditta sarà considerata in regola con gli obblighi contributivi, e si procederà al pagamento; altrimenti, verranno segnalate alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità riscontrate nell'ambito della verifica effettuata e non si procederà al pagamento."

Capo quinto – Subappalto

Art. 26 - Principi generali

1. I soggetti affidatari dei contratti di fornitura sono tenuti ad eseguire in proprio la fornitura stessa. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento è fatto divieto di cessione - integrale o parziale - del contratto.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

Art. 27 - Subappalto.

1. Salvo quanto previsto al precedente articolo 26, comma 2, il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo totale della fornitura.
2. L'affidatario dovrà dichiarare le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare all'atto della presentazione del preventivo o dell'offerta. La mancata dichiarazione costituirà motivo di impedimento al rilascio dell'autorizzazione di subappalto di cui al successivo comma 5.
3. L'affidatario dovrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto all'Ufficio Fornitori di LESOLUZIONI società consortile a r.l.; la domanda dovrà essere corredata da:
 - 3.1 contratto di subappalto – da cui risulti che:
 - la forma di pagamento dei subappaltatori rispetta quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo;
 - per le prestazioni da affidarsi in subappalto, sono praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti (20) per cento;
 - che l'appaltatore ed il subappaltatore, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con apposita espressa clausola contenuta nel contratto di subappalto;
 - 3.2 dichiarazione/i da cui risulti che la ditta subappaltatrice ed i suoi soggetti elencati all' art. 9, comma 1, lettera c) della presente procedura, sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall' art. 9 medesimo, e da cui risulti che l'impresa subappaltatrice dichiara quanto previsto all' art. 10, comma 1, della Procedura;
 - 3.3 la seguente documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti indicati allo stesso articolo 11, nelle seguenti misure:

PER SUBAPPALTI DI IMPORTO FINO A 20.000,00 EURO:

- iscrizione presso la C.C.I.A.A. di competenza; dall' attività di impresa o dall' oggetto sociale riportati nel certificato camerale, deve risultare che l'impresa subappaltatrice opera nella/e categoria/e merceologica oggetto del subappalto; il fornitore può presentare copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di tale certificato.

PER SUBAPPALTI DI IMPORTO SUPERIORE A 20.000,00 EURO:

- iscrizione presso la C.C.I.A.A. di competenza; dall' attività di impresa o dall' oggetto sociale riportati nel certificato camerale, deve risultare che l'impresa subappaltatrice opera nella/e categoria/e merceologica oggetto del subappalto; il fornitore può presentare copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di tale certificato.
- indicazione del fatturato globale di impresa e dell' importo complessivo relativo alla fornitura della categoria/e di fornitura oggetto del subappalto, realizzati negli ultimi tre esercizi rispetto a quello nel quale viene presentata la richiesta di autorizzazione al subappalto; l'importo del fatturato globale dovrà essere pari ad almeno il 50% del contratto di subappalto, e l' importo relativo alla fornitura della categoria dovrà essere almeno pari al 40% dell'importo del subappalto.

3.4 tutti i dati necessari perché LESOLUZIONI società consortile a r.l. possa richiedere direttamente ed in via telematica il DURC dell'impresa subappaltatrice, ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 16 bis del D.L. 29/11/08, n. 185, convertito in legge 28/01/2009, n. 2.

3.5 dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall' art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni;

3.6 dichiarazione da parte dell'affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore.

3.7 autocertificazione dell'impresa subappaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs 81/08 ove applicabile.

4. L'affidatario potrà utilizzare e far utilizzare al subappaltatore l'apposita modulistica presente sul sito di LESOLUZIONI società consortile a r.l., che potrà essere compilata manualmente, o riprodotta fedelmente dagli utilizzatori stessi.

5. L'autorizzazione – qualora ricorrano le condizioni per il suo rilascio - sarà rilasciata ed emessa dal Direttore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al precedente comma 4. Il mancato rilascio dell'autorizzazione entro il predetto termine non produce gli effetti di autorizzazione in regime di silenzio/assenso.

6. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, e, a tal fine, l'appaltatore dovrà comunicare LESOLUZIONI società consortile a r.l. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

7. Ricevuta la richiesta di subappalto, l'ufficio Fornitori provvederà alla verifica della documentazione amministrativa ricevuta, provvederà altresì a verificare il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui sopra. Provvederà inoltre a verificare l'idoneità della documentazione presentata in materia di qualità sicurezza ambiente ed etica. In esito alle predette verifiche l'Ufficio Fornitori provvederà a redigere il provvedimento di diniego / sospensione / rilascio dell'autorizzazione, perché il Direttore rilasci e sottoscriva il provvedimento stesso.

L' Ufficio Fornitori, dopo aver ricevuto il provvedimento sottoscritto:

- provvederà a spedirlo all' appaltatore;
- provvederà a dare comunicazione del subappalto autorizzato ai soggetti incaricati di funzioni tecniche o amministrative riguardanti il contratto di fornitura.

8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 16 bis del D.L. 29/11/08, n. 185, convertito in legge 28/01/2009, n. 2, LESOLUZIONI società consortile a r.l. provvederà direttamente a richiedere in via telematica il DURC dell'impresa subappaltatrice. Sulla base di quanto indicato sotto la propria responsabilità da parte del Direttore, in dipendenza dal grado di tempestività di addivenire al rilascio dell'autorizzazione del subappalto, la stessa potrà essere rilasciata con la seguente clausola condizionante:

“Al fine di addivenire al rilascio dell'autorizzazione del subappalto, questa Società, ai sensi dell'art. 16bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, deve acquisire d' ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa subappaltatrice.

Stante l'urgenza, la presente autorizzazione viene concessa nelle more del rilascio del DURC; qualora, a seguito della richiesta, dovesse venire emesso DURC irregolare, LESOLUZIONI società consortile a r.l. verificherà, anche in contraddittorio con l'impresa subappaltatrice, se, prima della data dell' autodichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all' art. 9 della Procedura, si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito; in tali ipotesi, l'impresa sarà considerata in regola con gli obblighi contributivi; altrimenti, LESOLUZIONI società consortile a r.l. revocherà la autorizzazione al subappalto, ed attiverà sia la procedura di segnalazione all' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, sia le procedure conseguenti all' aver reso falsa dichiarazione, fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni che fossero derivati dal comportamento della Ditta.

9. In caso di subappalto non autorizzato, o di superamento del limite subappaltabile, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 646/1982.

10. Non sono soggetti all' iter autorizzatorio del subappalto subcontratti che abbiano per oggetto esclusivo il nolo a caldo o a freddo di macchine e macchinari, di importo inferiore al 2% dell'importo dell'intervento affidato, per i quali, tuttavia, sussiste l'obbligo di comunicare al Responsabile del Contratto, il nome del sub-contrante, l' importo del contratto, il suo oggetto nonché dichiarazione che nel subcontratto è stata inserita la seguente clausola: “l'appaltatore ed il subcontrante, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e infine l'onere di richiedere al committente formale autorizzazione all'accesso al cantiere per il sub-contrante; tale autorizzazione all'accesso è subordinata alla formale presentazione di tutta la documentazione di cui alla relativa Procedura di LESOLUZIONI società consortile a r.l..

6.4 Titolo quarto - Disposizioni finali

Art. 28 - Variazioni delle condizioni del sistema di qualificazione

1. Qualora nel corso di validità temporale del sistema di qualificazione, LESOLUZIONI società consortile a r.l. ritenesse necessario modificare o integrare le condizioni predefinite per l'inserimento nell'Elenco, sarà data comunicazione alle ditte iscritte in elenco delle modifiche e/o integrazioni stesse, e sarà loro richiesto di dichiararne l'accettazione, stabilendo un termine congruo per il ricevimento della stessa.

2. Le ditte che non provvedano ad inviare la dichiarazione di accettazione entro il termine assegnato, rimarranno sospese dall'elenco fino all'invio di quanto richiesto.

APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.11 REV.0 DEL 22.05.2017

3. Se le modifiche e/o integrazioni dovranno essere effettuate per sopravvenute disposizioni di legge, LESOLUZIONI società consortile a r.l. provvederà alla sola comunicazione, e le ditte dovranno conformarsi alle nuove disposizioni, salvo richiedere la cancellazione dell'iscrizione in elenco.

Art. 29 - Forniture non rientranti nelle categorie di cui all' art. 1

1. Qualora LESOLUZIONI società consortile a r.l. dovesse affidare forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, non rientranti nelle categorie di forniture di cui al precedente articolo 1, si procederà ad un affidamento diretto al di fuori della presente procedura, a ditta individuata da LESOLUZIONI società consortile a r.l., anche non iscritta in elenco.

2. LESOLUZIONI società consortile a r.l. inoltre provvederà a effettuare una procedura negoziata senza previa indizione di gara, richiedendo un giustificativo da parte del responsabile del settore da cui proviene la richiesta, utilizzando la documentazione aziendale predisposta allo scopo per tutte i casi di cui all'articolo 221 del D.lgs. 163/2006.

Art. 30 - Accertamento infrazioni gravi alle norme in materia di qualità, ambiente, sicurezza ed etica e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro

1. Qualora nel corso dell'intervento venisse accertato che l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di qualità, ambiente, sicurezza ed etica e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, il soggetto accertatore comunicherà le infrazioni accertate al Direttore, il quale, a sua volta:

- procederà alla risoluzione del contratto relativo all'intervento in relazione al quale si è verificata l'infrazione;
- segnalerà il fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'iscrizione nel Casellario dell'Osservatorio;
- segnalerà l'accaduto agli organi amministratori della Società per le decisioni in merito alla risoluzione di altri eventuali contratti in corso di esecuzione;
- segnalerà il fatto all'Ufficio Fornitori per la cancellazione dell' operatore economico dall'Elenco.

Art. 31 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, LESOLUZIONI società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di titolare, informa i suoi fornitori di prodotti, prestatori d' opera e di servizi (di seguito "Fornitori") su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

I dati raccolti presso i Fornitori, oggetto del trattamento, sono utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali al compimento dell'attività della società quale le procedure tese alla individuazione del contraente, la contrattualizzazione del rapporto con il Fornitore, la gestione ordinativi e approvvigionamento merce e prestazioni d' opera o di servizi funzionali, oltre che per le attività a queste connesse, quali l'archiviazione, la fatturazione, l'elaborazione dei dati personali e, soprattutto, contabili e fiscali, nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge.

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati sia in archivi cartacei che elettronici, con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.

I dati personali, giudiziari, contabili e fiscali non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività funzionali al titolare, quali quelle amministrative, contabili e fiscali e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso l'utilizzo da parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo l'art. 7 l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

SISTEMA DI GESTIONE DI GRUPPO



APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.11 REV.0 DEL 22.05.2017

adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali secondo quanto previsto dalla legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità per il titolare di dar corso al rapporto e di adempiere agli obblighi ad esso connessi.

Ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratto.

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 196/2003, fatto salvo quanto previsto dall' art. 60 del citato Decreto - riguardante i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un individuo - i presupposti, le modalità e i limiti per l' esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personale e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all' applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Il Titolare è LESOLUZIONI società consortile a r.l. con sede in via Garigliano n°1 - 50053 Empoli (FI). Il rappresentante Legale è l'Amministratore Delegato.

Art. 32 - Norma finale

LESOLUZIONI società consortile a r.l. si riserva in ogni momento la facoltà di porre fine al presente sistema di qualificazione, o di sostituirlo integralmente, senza che le imprese iscritte in Elenco possano nulla pretendere.

7. CONTROLLI

Il Responsabile della corretta applicazione della presente procedura è il Responsabile Acquisti e Affari Generali. A lui spetta la rendicontazione della corretta applicazione se richiesta dall'Amministratore Delegato o il Direttore. Di eventuali anomalie devono essere informati il Direttore e l'Amministratore Delegato. Per le modifiche alla procedura o l'apertura di eventuali azioni correttive deve essere informato anche l'RSI.

8. DISTRIBUZIONE

1. Pubblicazione sulla rete intranet a disposizione di tutto il personale;
2. Trasmissione via mail ai soggetti che redigono, verificano e approvano come da mascherina iniziale;
3. Trasmissione mail ai RdP.

9. MODULISTICA E REGISTRAZIONI

Mod o all.	Titolo	Resp. della compilazione	Resp. e tempi di conservazione
All.1	Elenco categorie di materiali	AD	Ufficio acquisti e affari generali 4 anni
	Domanda di iscrizione all'albo	fornitore	Ufficio acquisti e affari generali 4 anni

10. FLUSSI DELLA PROCEDURA

La procedura non prevede diagrammi di flusso.

11. SPERIMENTAZIONE PROCEDURA

Non è previsto un periodo di sperimentazione della procedura.